(N. 1191-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1950 (V. Stampato N. 459)

d'iniziativa del Deputato SAMPIETRO Umberto

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA LE 18 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1951

Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia.

ONOREVOLI SENATORI. — Valverde, a 550 metri sul mare, a sette chilometri da Zavattarello (provincia di Pavia), con frazioni poste fino a 12 chilometri dal capoluogo, ha chiesto di tornare a fruire dell'antica autonomia. Le comunicazioni sono difficili, il periodo di unione non ha portato alcun giovamento. Anzi si ritiene che il ritorno alla vita separata gioverà anche a Zavattarello, che ha i propri problemi e consente alla separazione.

Le previsioni finanziarie sono favorevoli assicurando il pareggio ad ambedue i Comuni ricostituendi; Valverde aveva già dimostrato prima, fino al 1929, di sapersi saggiamente amministrare, facendosi la strada carrozzabile, comperando una casa per il Comune e la scuola e dando l'acqua potabile a tutte le frazioni.

Tutti i pareri sono favorevoli: del Comune fino dal 14 maggio 1946, con 14 voti a favore e 2 contro; della deputazione provinciale e del Ministero del tesoro.

La Commissione esprime quindi il voto che la legge venga approvata.

BERGMANN, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Valverde e di Zavattarello, già riuniti in unico comune denominato Zavattarello-Valverde con regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il comune di Zavattarello- Valverde, di cui al regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, è soppresso.

Art. 3.

Il prefetto di Pavia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 4.

Gli organici dei rispettivi Comuni saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Zavattarello-Valverde, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.